

## STATUTO

### DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

**Art.1)** E' costituita una Società per Azioni denominata: "ISAGRO S.p.A."

**Art.2)** La Società ha per oggetto la ricerca e lo sviluppo, la produzione, il commercio e la distribuzione in Italia ed estero di prodotti chimici e naturali per uso agricolo, domestico e veterinario, nonché la commercializzazione di sementi e la fornitura di servizi e di prodotti chimici e naturali per la prevenzione, il mantenimento e la cura dell'ecosistema.

In via strumentale e comunque non prevalente, la Società potrà:

- compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa la concessione di garanzie reali e/o personali nell'interesse proprio o di terzi;
- assumere e concedere interessenze e partecipazioni in altre società, enti od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente;
- emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili esclusivamente con delibera assunta dalla assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regolamentari in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

**Art.3)** La Società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita dichiarazione depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

**Art.4)** Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Libro dei Soci.

**Art.5)** La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

### CAPITALE

**Art.6)** Il capitale sociale è di Euro 17.550.000,00 (diciassettemilionicinquecentocinquantamila/00) ed è suddiviso in numero 17.550.000 (diciassettemilionicinquecentocinquantamila) di azioni da nominali Euro 1 (uno) ciascuna.

La Società potrà ricevere finanziamenti dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia; i finanziamenti effettuati dai soci alla Società si intendono infruttiferi di interessi, salvo espressa diversa deliberazione.

**Art.7)** Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2437 comma 2, cod. civ.

**Art.8)** I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 cod. civ.

### ASSEMBLEA

**Art.9)** L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.



L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata fuori dalla sede sociale, purché in Italia e nei Paesi membri dell'Unione Europea.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

**Art.10)** Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

**Art.11)** Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante avviso da pubblicare nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta e, ove applicabile, per la terza adunanza, qualora la prima e la seconda andassero deserte.

**Art.12)** L'intervento e la rappresentanza dei soci in assemblea sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

I legittimati al voto hanno facoltà di notificare le deleghe ad intervenire e votare in assemblea mediante trasmissione per posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi stabilite.

La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

**Art.13)** L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, oppure in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

L'assemblea nomina un Segretario, anche non socio.


Le votazioni nelle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, avverranno secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

L'Assemblea ordinaria può approvare, e ove necessario modificare, un regolamento assembleare che disciplini le modalità di svolgimento dei lavori assembleari, secondo la normativa vigente in materia di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'art. 2 dello Statuto.



**Art.14)** L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si costituiscono e deliberano validamente con le maggioranze stabilite dalla legge.

#### AMMINISTRAZIONE

**Art.15)** L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'assemblea.

Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi o per un periodo di tempo inferiore, se così determinerà l'assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente.

Le liste potranno essere presentate da tanti soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste, i soci dovranno far pervenire alla Società la relativa certificazione entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Ogni socio potrà presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs, n. 58/1998, ovvero riuniti in patti di sindacato qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. A tal fine, all'atto della presentazione della lista deve essere altresì depositata, da parte dei soci che presentano la lista, una dichiarazione con la quale si attesta l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato o concorso a presentare altre liste.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni lista deve contenere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Nelle liste i candidati dovranno essere indicati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:

- (i) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);
- (ii) l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente;
- (iii) un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.

Nessuno può essere candidato in più di una lista: l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i



- due terzi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;
- (b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea e risulteranno eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti. In ogni caso almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- (c) qualora, ad esito della procedura di cui alle precedenti lettere a) e b), non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, almeno pari al numero minimo richiesto da tale articolo in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti tra quelle che non abbiano già espresso almeno un amministratore indipendente sarà sostituito dal primo candidato indipendente incluso nella medesima lista non eletto. Analoga sostituzione sarà effettuata anche nella lista risultata seconda per numero di voti tra quelle che non abbiano già espresso almeno un amministratore indipendente, qualora ciò sia necessario per assicurare la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà con la maggioranza di legge alla nomina dell'amministratore indipendente mancante, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti.

Per la nomina degli amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, così come nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge e senza osservare il procedimento sopra previsto. Si applica l'ultimo periodo della precedente lettera c).

**Art.16** Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende dimissionario l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

**Art.17** Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed ha facoltà di nominare uno o più Vice-Presidenti, nonché un segretario, anche non amministratore o non socio.

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri,



determinando i limiti della delega all'atto della nomina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2381 C.C..

L'Organo Amministrativo può nominare direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del consiglio stesso, di natura esclusivamente consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in materia di società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

**Art.18)** Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia e nei paesi membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 (uno) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale o da almeno 2 (due) Sindaci Effettivi.

**Art.19)** La convocazione viene fatta con lettera, telegramma, posta elettronica o telefax da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, posta elettronica o telefax da spedirsi 2 (due) giorni prima.

In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

**Art.20)** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte risultare mediante verbale firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo di volta in volta nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

**Art.21)** L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'assemblea.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, di regola oralmente in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate.

Gli Amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa:

- (i) fusione per incorporazione di società possedute almeno al 90 % (novanta per cento) (cfr. artt. 2505 e 2505 bis, cod. civ.);
- (ii) modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento a disposizioni normative;
- (iii) trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

**Art. 21-bis)** Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere vincolante del Collegio Sindacale e conferisce al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i componenti il Consiglio di Amministrazione e deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività amministrative e/o contabili e/o finanziarie e/o di controllo presso la Società e/o le sue controllate e/o presso altre società per azioni.

#### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

**Art.22)** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, quando nominati, è attribuita disgiuntamente la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della Società spetta inoltre a quelle persone anche estranee all'Organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

#### **BILANCIO E UTILI**

**Art.23)** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le forme di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa a norma di legge, corredato della propria relazione sull'andamento della gestione.

**Art.24)** Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato dall'assemblea, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge, potranno essere divisi fra i soci in proporzione alle azioni possedute, salvo che l'assemblea determini una diversa destinazione.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

**Art.25)** Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati in un numero progressivo.

Per la presentazione, la pubblicazione ed il deposito delle liste e della relativa documentazione (ivi comprese le dichiarazioni e le attestazioni prescritte) si applicano le procedure previste dall'art. 15 del presente statuto.





I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito dell'esperienza maturata da ciascun candidato, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono quelli relativi ai cosiddetti "prodotti a comportamento", cioè tali da garantire prestazioni specialistiche.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) Sindaci Effettivi ed 1 (uno) Sindaco Supplente. Il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente vengono tratti dalle altre liste, secondo la procedura prevista dall'art. 15, lettera b) del presente statuto.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista (il terzo Sindaco Effettivo) che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista presentata. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente saranno eletti dall'assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 14 del presente statuto.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro Sindaco Effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri ovvero qualora si debba provvedere ai sensi di legge, verrà convocata l'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà con le maggioranze di cui all'articolo 14 del presente statuto.

La carica di Sindaco Effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

#### SCIoglimento

**Art.26)** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con le maggioranze previste nell'articolo 14 del presente statuto.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

**Art.27)** Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

ISAGRO RICERCA S.r.l.  
Il Presidente  
*Roberto Douelli*

Il Presidente  
*Giorgio Basile*  
Giorgio Basile